

Ordinanza
sull'attenuazione dell'impatto del coronavirus (COVID-19)
in materia di locazione e affitto
(Ordinanza COVID-19 locazione e affitto)

del 27 marzo 2020 (Stato 28 marzo 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Art. 1 Provvedimenti concernenti il trasloco

Il trasloco da e in locali d'abitazione e commerciali in locazione o affitto è ammesso nel rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

Art. 2 Proroga del termine in caso di mora del conduttore

Se il conduttore, a causa dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus, è in mora al pagamento di corrispettivi o spese accessorie che giungono a scadenza tra il 13 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il termine fissato dal locatore per il pagamento di corrispettivi o spese accessorie scaduti è di almeno 90 giorni in deroga all'articolo 257d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)².

Art. 3 Termine di preavviso per camere mobiliate e posteggi

In deroga all'articolo 266e CO³ il termine di preavviso nella locazione di camere mobiliate e di posteggi o analoghe installazioni locati separatamente è di 30 giorni.

Art. 4 Proroga del termine in caso di mora dell'affittuario

Se l'affittuario, a causa dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus, è in mora al pagamento di fitti o spese accessorie che giungono a scadenza tra il 13 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il termine fissato dal locatore per il pagamento di fitti o spese accessorie scaduti è di almeno 120 giorni in deroga all'articolo 282 capoverso 1 CO⁴.

RU 2020 1099

1 RS 101

2 RS 220

3 RS 220

4 RS 220

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2020 alle ore 00.00.

² Si applica fino al 31 maggio 2020.